



**2020/0310(COD)**

6.4.2021

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea  
(COM(2020)0682 – C9-0337/2020 – 2020/0310(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatori: Dennis Radtke, Agnes Jongerius

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

**Pagina**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea  
(COM(2020)0682 – C9-0337/2020 – 2020/0310(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0682),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0337/2020),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visto il parere della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,
  - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0000/2021),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Titolo 1

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO

---

<sup>1</sup> GU C del , pag. .

<sup>2</sup> GU C del , pag. .

Or. en

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) La Carta sociale europea stabilisce che tutti i lavoratori hanno diritto ad eque condizioni di lavoro. Essa riconosce il diritto di tutti i lavoratori ad un'equa retribuzione che assicuri a loro ed alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente. L'articolo 4 della Carta riconosce il ruolo delle convenzioni collettive liberamente concluse e dei meccanismi legali di determinazione dei salari minimi al fine di garantire l'esercizio effettivo di tale diritto.

#### *Emendamento*

(3) La Carta sociale europea stabilisce che tutti i lavoratori hanno diritto ad eque condizioni di lavoro. Essa riconosce il diritto di tutti i lavoratori ad un'equa retribuzione che assicuri a loro ed alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente. L'articolo 4 della Carta riconosce il ruolo delle convenzioni collettive liberamente concluse e dei meccanismi legali di determinazione dei salari minimi al fine di garantire l'esercizio effettivo di tale diritto. ***L'articolo 5 della Carta riconosce i diritti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e l'articolo 6 della stessa riconosce il diritto di negoziazione collettiva.***

Or. en

## Emendamento 3

### Proposta di direttiva Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) Migliori condizioni di vita e di lavoro, anche attraverso salari minimi adeguati, apportano vantaggi sia ai lavoratori sia alle imprese dell'Unione e sono un presupposto fondamentale per conseguire una crescita inclusiva e sostenibile. Colmare le grandi differenze nella copertura e nell'adeguatezza della tutela garantita dal salario minimo contribuisce a migliorare l'equità del

#### *Emendamento*

(6) Migliori condizioni di vita e di lavoro, anche attraverso salari minimi adeguati *ed equi*, apportano vantaggi sia ai lavoratori sia alle imprese dell'Unione e sono un presupposto fondamentale per conseguire una crescita inclusiva e sostenibile. Colmare le grandi differenze nella copertura e nell'adeguatezza della tutela garantita dal salario minimo contribuisce a migliorare l'equità del

mercato del lavoro dell'UE e promuove il progresso economico e sociale e la convergenza verso l'alto. La concorrenza nel mercato unico dovrebbe essere basata su standard sociali elevati, innovazione e miglioramenti della produttività che garantiscano condizioni di parità.

mercato del lavoro dell'UE e promuove il progresso economico e sociale e la convergenza verso l'alto. La concorrenza nel mercato unico dovrebbe essere basata su standard sociali elevati, **la creazione di posti di lavoro di qualità**, innovazione e miglioramenti della produttività che garantiscano condizioni di parità.

Or. en

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva Considerando 7**

###### *Testo della Commissione*

(7) Se fissati a livelli adeguati, i salari minimi proteggono il reddito dei lavoratori svantaggiati, contribuiscono a garantire una vita dignitosa e limitano il calo del reddito nei periodi sfavorevoli, come riconosciuto dalla Convenzione 131 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla fissazione del salario minimo. I salari minimi contribuiscono a sostenere la domanda interna, rafforzano gli incentivi al lavoro e riducono le disuguaglianze salariali e la povertà lavorativa.

###### *Emendamento*

(7) Se fissati a livelli adeguati **ed equi**, i salari minimi proteggono il reddito dei lavoratori svantaggiati, contribuiscono a garantire una vita dignitosa e limitano il calo del reddito nei periodi sfavorevoli, come riconosciuto dalla Convenzione 131 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (**OIL**) sulla fissazione del salario minimo. I salari minimi contribuiscono a sostenere la domanda interna, rafforzano gli incentivi al lavoro e riducono le disuguaglianze salariali e la povertà lavorativa.

Or. en

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

**(7 bis) Nei periodi di recessione economica, ad esempio durante la crisi dovuta alla COVID-19, il ruolo dei salari minimi nella protezione dei lavoratori a basso salario è particolarmente**

*importante ed è essenziale al fine di favorire una ripresa economica sostenibile e inclusiva.*

Or. en

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) Le donne, i lavoratori giovani e scarsamente qualificati e le persone con disabilità **hanno** maggiori probabilità di percepire salari minimi o bassi **rispetto ad altri gruppi. Nei periodi di recessione economica, ad esempio durante la crisi COVID-19, il ruolo dei salari minimi nella protezione dei lavoratori a basso salario diventa sempre più importante ed è essenziale per favorire una ripresa economica sostenibile e inclusiva.**

Affrontare la questione del salario minimo significa contribuire alla parità di genere, a colmare il divario retributivo e pensionistico di genere e a far uscire le donne dalla povertà.

#### *Emendamento*

(8) Le donne, i lavoratori giovani e scarsamente qualificati e le persone con disabilità **continuano ad avere** maggiori probabilità di percepire salari minimi o bassi. Affrontare la questione del salario minimo significa contribuire alla parità di genere, a colmare il divario retributivo e pensionistico di genere e a far uscire le donne dalla povertà.

Or. en

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) **La pandemia di COVID-19 sta avendo un impatto significativo sul settore dei servizi e sulle piccole imprese, accomunati da un'alta percentuale di lavoratori che percepiscono un salario minimo.** I salari minimi sono inoltre importanti alla luce delle tendenze

#### *Emendamento*

(9) I salari minimi sono inoltre importanti alla luce delle tendenze strutturali che stanno ridefinendo i mercati del lavoro e che sono sempre più caratterizzate da percentuali elevate di lavoro atipico e precario. Tali tendenze hanno portato a una maggiore



strutturali che stanno ridefinendo i mercati del lavoro e che sono sempre più caratterizzate da percentuali elevate di lavoro atipico e precario. Tali tendenze hanno portato a una maggiore polarizzazione del lavoro, con un conseguente aumento della percentuale di posti di lavoro a bassa retribuzione o a bassa qualifica nella maggior parte degli Stati membri, come pure delle disuguaglianze salariali in alcuni di essi.

polarizzazione del lavoro, con un conseguente aumento della percentuale di posti di lavoro a bassa retribuzione o a bassa qualifica nella maggior parte degli Stati membri, come pure delle disuguaglianze salariali in alcuni di essi.

Or. en

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Nella maggior parte dei casi la tutela garantita dal salario minimo stabilita dai contratti collettivi per le occupazioni a bassa retribuzione è adeguata; in **diversi** Stati membri i salari minimi legali sono bassi rispetto ad altri salari dell'economia. Nel 2018 in nove Stati membri il salario minimo legale non costituiva, per un singolo lavoratore che lo percepiva, un reddito sufficiente a raggiungere la soglia di rischio di povertà. Inoltre l'uso di salari minimi ridotti (variazioni) e le trattenute sui salari minimi legali incidono negativamente sull'adeguatezza di questi ultimi.

#### *Emendamento*

(11) Nella maggior parte dei casi la tutela garantita dal salario minimo stabilita dai contratti collettivi per le occupazioni a bassa retribuzione è adeguata **e si è dimostrata un mezzo efficace per far fronte alla povertà lavorativa**. In **molti** Stati membri i salari minimi legali sono **solitamente** bassi rispetto ad altri salari dell'economia. Nel 2018 in nove Stati membri il salario minimo legale non costituiva, per un singolo lavoratore che lo percepiva, un reddito sufficiente a raggiungere la soglia di rischio di povertà. Inoltre l'uso di salari minimi ridotti (variazioni) e le trattenute sui salari minimi legali incidono negativamente sull'adeguatezza di questi ultimi.

Or. en

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 12

### *Testo della Commissione*

(12) Non tutti i lavoratori nell'Unione sono tutelati dai salari minimi. In determinati Stati membri alcuni lavoratori, anche se coperti, ricevono nella pratica una retribuzione inferiore al salario minimo legale a causa del mancato rispetto delle regole vigenti. È emerso che tale inosservanza colpisce in particolare le donne, i lavoratori giovani, le persone con disabilità e i lavoratori agricoli. Negli Stati membri in cui la tutela garantita dal salario minimo è fornita solo mediante contratti collettivi, si stima che la percentuale di lavoratori non coperti vari tra il 2 % e il 55 % del totale dei lavoratori.

### *Emendamento*

(12) Non tutti i lavoratori nell'Unione sono tutelati dai salari minimi. In determinati Stati membri alcuni lavoratori, anche se coperti, ricevono nella pratica una retribuzione inferiore al salario minimo legale a causa del mancato rispetto delle regole vigenti, **delle attuali variazioni dei salari minimi legali e delle trattenute sugli stessi**. È emerso che tale inosservanza colpisce in particolare le donne, i lavoratori giovani, **i lavoratori scarsamente qualificati**, le persone con disabilità e i lavoratori agricoli. Negli Stati membri in cui la tutela garantita dal salario minimo è fornita solo mediante contratti collettivi, si stima che la percentuale di lavoratori non coperti vari tra il 2 % e il 55 % del totale dei lavoratori.

Or. en

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva Considerando 13**

#### *Testo della Commissione*

(13) Sebbene una solida contrattazione collettiva a livello settoriale o intersettoriale contribuisca ad assicurare una tutela garantita dal salario minimo adeguata, negli ultimi decenni le strutture di contrattazione collettiva tradizionali si sono indebolite, in parte a causa di spostamenti strutturali dell'economia verso settori meno sindacalizzati e in parte a causa del calo delle adesioni ai sindacati **dovuto all'aumento delle nuove forme di lavoro e del lavoro atipico**.

#### *Emendamento*

(13) Sebbene una solida contrattazione collettiva a livello settoriale o intersettoriale contribuisca ad assicurare una tutela garantita dal salario minimo adeguata **ed equa**, negli ultimi decenni le strutture di contrattazione collettiva tradizionali si sono indebolite, in parte a causa di spostamenti strutturali dell'economia verso settori meno sindacalizzati e in parte a causa del calo delle adesioni ai sindacati **e alle associazioni dei datori di lavoro. Inoltre, la contrattazione collettiva a livello settoriale e intersettoriale ha subito forti pressioni a seguito delle decisioni politiche adottate all'indomani della crisi finanziaria del 2008. Nell'ottica di**

*conseguire salari minimi equi, tuttavia, la contrattazione collettiva a livello settoriale e intersettoriale è essenziale e deve pertanto essere promossa e rafforzata.*

Or. en

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 14**

#### *Testo della Commissione*

(14) La Commissione ha consultato le parti sociali in un processo a due fasi in merito a una possibile azione volta ad affrontare le sfide connesse a una tutela garantita dai salari minimi adeguata nell'Unione, conformemente all'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tra le parti sociali non c'è stato accordo circa l'avvio di negoziati su tali questioni. È tuttavia importante intervenire a livello dell'Unione per garantire che i lavoratori nell'UE siano tutelati da salari minimi adeguati, tenendo conto dei risultati della consultazione delle parti sociali.

#### *Emendamento*

(14) La Commissione ha consultato le parti sociali in un processo a due fasi in merito a una possibile azione volta ad affrontare le sfide connesse a una tutela garantita dai salari minimi adeguata nell'Unione, conformemente all'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tra le parti sociali non c'è stato accordo circa l'avvio di negoziati su tali questioni. È tuttavia importante intervenire a livello dell'Unione per garantire che i lavoratori nell'UE siano tutelati da salari minimi adeguati **ed equi**, tenendo conto dei risultati della consultazione delle parti sociali.

Or. en

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 15**

#### *Testo della Commissione*

(15) La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime a livello dell'Unione per garantire sia che i salari minimi siano fissati a un livello adeguato sia che i lavoratori abbiano accesso alla tutela garantita dal salario minimo, sotto forma di salario minimo legale o di salari

#### *Emendamento*

(15) La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime a livello dell'Unione per garantire sia che i salari minimi siano fissati a un livello adeguato **ed equo** sia che i lavoratori abbiano accesso alla tutela garantita dal salario minimo, sotto forma di salario minimo legale o di salari

determinati nell'ambito di contratti collettivi quali definiti ai fini della presente direttiva.

determinati nell'ambito di contratti collettivi quali definiti ai fini della presente direttiva.

Or. en

### Emendamento 13

#### Proposta di direttiva

##### Considerando 17

###### *Testo della Commissione*

(17) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per determinare lo status di lavoratore. I lavoratori domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i falsi lavoratori autonomi, i lavoratori tramite piattaforma digitale, i tirocinanti e gli apprendisti potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva a condizione che soddisfino tali criteri. I lavoratori effettivamente autonomi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, in quanto non soddisfano tali criteri. L'abuso dello status di lavoratore autonomo, quale definito dal diritto nazionale, a livello nazionale o nelle situazioni transfrontaliere, costituisce una forma di lavoro falsamente dichiarato che è spesso associata al lavoro non dichiarato. Il falso lavoro autonomo ricorre quando il lavoratore, al fine di evitare determinati obblighi giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato come lavoratore autonomo pur soddisfacendo tutti i criteri che caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali persone dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. È opportuno che la determinazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro si

###### *Emendamento*

(17) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per determinare lo status di lavoratore. I lavoratori ***sia del settore privato che del settore pubblico, i lavoratori la cui retribuzione è calcolata sulla base dei risultati prodotti, ove consentito dalle normative nazionali, i lavoratori*** domestici, i lavoratori a chiamata, i lavoratori intermittenti, i lavoratori a voucher, i falsi lavoratori autonomi, i lavoratori tramite piattaforma digitale, ***altri lavoratori atipici***, i tirocinanti e gli apprendisti potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva a condizione che soddisfino tali criteri. I lavoratori effettivamente autonomi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, in quanto non soddisfano tali criteri. L'abuso dello status di lavoratore autonomo, quale definito dal diritto nazionale, a livello nazionale o nelle situazioni transfrontaliere, costituisce una forma di lavoro falsamente dichiarato che è spesso associata al lavoro non dichiarato. Il falso lavoro autonomo ricorre quando il lavoratore, al fine di evitare determinati obblighi giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato come lavoratore autonomo pur soddisfacendo tutti i criteri che

fondi sui fatti correlati all'effettiva prestazione di lavoro e non sul modo in cui le parti descrivono il rapporto.

caratterizzano un rapporto di lavoro. Tali persone dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. È opportuno che la determinazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro si fondi sui fatti correlati all'effettiva prestazione di lavoro e non sul modo in cui le parti descrivono il rapporto.

Or. en

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'osservanza del limite massimo delle ore di lavoro stabilito dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi negli Stati membri conformemente alla direttiva 2003/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>, nonché delle altre disposizioni in materia di salute e sicurezza, al fine di garantire condizioni di lavoro dignitose e salvaguardare la salute fisica e mentale dei lavoratori.**

---

<sup>1 bis</sup> **Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).**

Or. en

## **Emendamento 15**

### **Proposta di direttiva Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) Il buon funzionamento della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari è uno strumento importante per garantire che i lavoratori siano tutelati da salari minimi adeguati. Negli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali, la contrattazione collettiva sostiene l'andamento generale dei salari e contribuisce quindi a migliorare l'adeguatezza dei salari minimi. Negli Stati membri in cui la tutela garantita dal salario minimo è fornita esclusivamente mediante la contrattazione collettiva, il livello dei salari minimi e la percentuale dei lavoratori tutelati sono determinati direttamente dal funzionamento del sistema di contrattazione collettiva e dalla copertura della contrattazione collettiva. Una contrattazione collettiva solida e ben funzionante, unita a un'elevata copertura dei contratti collettivi settoriali o intersettoriali, rafforza l'adeguatezza e la copertura dei salari minimi.

*Emendamento*

(18) ***La contrattazione collettiva dovrebbe essere in ogni caso interpretata conformemente alla Convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva e alla Convenzione n. 154 dell'OIL concernente la promozione della negoziazione collettiva, nonché alla raccomandazione n. 91 dell'OIL sui contratti collettivi.*** Il buon funzionamento della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari è uno strumento importante per garantire che i lavoratori siano tutelati da salari minimi adeguati ***ed equi***. Negli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali, la contrattazione collettiva sostiene l'andamento generale dei salari e contribuisce quindi a migliorare l'adeguatezza dei salari minimi. Negli Stati membri in cui la tutela garantita dal salario minimo è fornita esclusivamente mediante la contrattazione collettiva, il livello dei salari minimi e la percentuale dei lavoratori tutelati sono determinati direttamente dal funzionamento del sistema di contrattazione collettiva e dalla copertura della contrattazione collettiva. Una contrattazione collettiva solida e ben funzionante, unita a un'elevata copertura dei contratti collettivi settoriali o intersettoriali, rafforza l'adeguatezza e la copertura dei salari minimi.

Or. en

**Emendamento 16**

**Proposta di direttiva  
Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) In un contesto di diminuzione della copertura della contrattazione collettiva è essenziale che gli Stati membri

*Emendamento*

(19) In un contesto di diminuzione della copertura della contrattazione collettiva è essenziale che gli Stati membri

promuovano la contrattazione collettiva per migliorare l'accesso dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo fornita dai contratti collettivi. Gli Stati membri caratterizzati da un'elevata copertura della contrattazione collettiva tendono ad avere una bassa percentuale di lavoratori a basso salario e salari minimi elevati. Gli Stati membri con una bassa percentuale di lavoratori a basso salario mostrano un tasso di copertura della contrattazione collettiva superiore al 70 %. Analogamente, la maggior parte degli Stati membri che presentano salari minimi di livello elevato rispetto al salario mediano sono caratterizzati da una copertura della contrattazione collettiva superiore al 70 %. Se da un lato tutti gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a promuovere la contrattazione collettiva, dall'altro lato quelli che non raggiungono tale livello di copertura dovrebbero, in consultazione *e/o* d'intesa con le parti sociali, prevedere un quadro di procedure facilitative e meccanismi istituzionali che favoriscano le condizioni per la contrattazione collettiva o, laddove tale quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro dovrebbe essere istituito ***per legge o mediante un accordo tripartito.***

promuovano la contrattazione collettiva per migliorare l'accesso dei lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo fornita dai contratti collettivi. Gli Stati membri caratterizzati da un'elevata copertura della contrattazione collettiva tendono ad avere una bassa percentuale di lavoratori a basso salario e salari minimi elevati. Gli Stati membri con una bassa percentuale di lavoratori a basso salario mostrano un tasso di copertura della contrattazione collettiva superiore al 70 %. Analogamente, la maggior parte degli Stati membri che presentano salari minimi di livello elevato rispetto al salario mediano sono caratterizzati da una copertura della contrattazione collettiva superiore al 70 %. Se da un lato tutti gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a promuovere la ***copertura della contrattazione collettiva ad almeno il 90 %***, dall'altro lato quelli che non raggiungono tale livello di copertura dovrebbero, in consultazione *e* d'intesa con le parti sociali, prevedere un quadro di procedure facilitative e meccanismi istituzionali che favoriscano le condizioni per la contrattazione collettiva o, laddove tale quadro esista, rafforzarlo. Tale quadro dovrebbe essere istituito ***in conformità della legislazione e delle prassi nazionali.***

Or. en

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) Norme, procedure e prassi solide per la determinazione e l'aggiornamento dei salari minimi legali sono necessarie per garantire salari minimi adeguati, salvaguardando nel contempo i posti di lavoro e la competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese. Tali

#### *Emendamento*

(20) Norme, procedure e prassi solide per la determinazione e l'aggiornamento dei salari minimi legali sono necessarie per garantire salari minimi adeguati ***ed equi***, salvaguardando nel contempo i posti di lavoro ***esistenti, creandone di nuovi e garantendo parità di trattamento e di***



norme, procedure e prassi comprendono una serie di elementi per preservare l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra cui criteri e indicatori per valutare l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e puntuali, l'esistenza di organi consultivi e il coinvolgimento delle parti sociali. Il coinvolgimento tempestivo ed efficace delle parti sociali è un altro elemento di buona governance che consente un processo decisionale informato e inclusivo.

**condizioni e** la competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese. Tali norme, procedure e prassi comprendono una serie di elementi per preservare l'adeguatezza dei salari minimi legali, tra cui criteri e indicatori per valutare l'adeguatezza, aggiornamenti periodici e puntuali, l'esistenza di organi consultivi e il coinvolgimento delle parti sociali. Il coinvolgimento tempestivo, **ampio** ed efficace delle parti sociali è un altro elemento di buona governance che consente un processo decisionale informato e inclusivo.

Or. en

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) I salari minimi sono considerati adeguati *se sono* equi ***rispetto alla*** distribuzione salariale del paese e se consentono un tenore di vita dignitoso. L'adeguatezza dei salari minimi legali è determinata tenendo conto delle condizioni socioeconomiche nazionali, comprese la crescita dell'occupazione, la competitività e gli sviluppi regionali e settoriali. Essa dovrebbe essere valutata almeno in relazione al potere d'acquisto dei salari minimi legali, ***all'andamento della produttività*** e al loro rapporto con il livello, la distribuzione e la crescita dei salari lordi. ***L'uso di indicatori comunemente impiegati a livello internazionale, quali il 60 % del salario lordo mediano e il 50 % del salario lordo medio, può*** contribuire a orientare la valutazione dell'adeguatezza dei salari minimi in relazione al livello retributivo lordo.

#### *Emendamento*

(21) I salari minimi sono considerati adeguati ***ed*** equi ***se migliorano la*** distribuzione salariale del paese e se consentono un tenore di vita dignitoso ***ai lavoratori e alle loro famiglie sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno.*** L'adeguatezza dei salari minimi legali è determinata tenendo conto delle condizioni socioeconomiche nazionali, comprese la crescita dell'occupazione, la competitività e gli sviluppi regionali e settoriali. Essa dovrebbe essere valutata almeno in relazione al potere d'acquisto dei salari minimi legali e al loro rapporto con il livello, la distribuzione e la crescita dei salari lordi. ***Le quota del 60 % del salario lordo mediano e del 50 % del salario lordo medio, riconosciute a livello internazionale, possono*** contribuire a orientare la valutazione dell'adeguatezza dei salari minimi in relazione al livello retributivo lordo. ***Quasi tutti gli Stati membri con un salario minimo legale non rispettano tale soglia di dignità e***



*dovrebbero adeguare di conseguenza il livello.*

Or. en

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) Per promuovere l'adeguatezza dei salari minimi per tutti i gruppi di lavoratori, le variazioni *rispetto ai* salari minimi legali *e le trattenute su di essi dovrebbero essere ridotte al minimo, garantendo nel contempo che le parti sociali siano debitamente consultate nella loro definizione. Alcune trattenute sui salari minimi legali possono essere giustificate da un obiettivo legittimo, ad esempio qualora gli importi versati siano stati sovrastimati o in caso di trattenute disposte da un'autorità giudiziaria. Altre, come le trattenute connesse alle attrezzature necessarie per svolgere un lavoro o quelle per le indennità in natura, quali l'alloggio, possono essere ingiustificate o sproporzionate.*

#### *Emendamento*

(22) Per promuovere *e garantire* l'adeguatezza *e l'equità* dei salari minimi per tutti i gruppi di lavoratori *è necessario applicare il principio della parità di trattamento. L'esclusione di qualsiasi lavoratore dalla tutela di un salario minimo legale non può essere giustificata.* Le variazioni *dei* salari minimi legali *e le trattenute da cui conseguono livelli salariali inferiori al salario minimo legale minano il principio della parità di trattamento dei lavoratori e l'obiettivo della presente direttiva. Le spese connesse al lavoro, quali le attrezzature necessarie per svolgere il lavoro, o le indennità in natura, quali l'alloggio, non dovrebbero pertanto essere trattenute dai salari minimi legali. I pagamenti extra, come le mance, gli straordinari, gli assegni di fine anno e per ferie e i bonus, non dovrebbero essere inclusi nel calcolo dei salari minimi legali.*

Or. en

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Per garantire il funzionamento dei quadri nazionali relativi ai salari minimi

#### *Emendamento*

(23) Per garantire il funzionamento dei quadri nazionali relativi ai salari minimi

legali è necessario un sistema di applicazione efficace, che comprenda controlli e ispezioni sul campo. Per rafforzare l'efficacia delle autorità responsabili dell'applicazione è inoltre necessaria una stretta cooperazione con le parti sociali, anche per affrontare sfide cruciali come quelle connesse al subappalto, al falso lavoro autonomo o agli straordinari non registrati. I lavoratori dovrebbero inoltre poter accedere facilmente a informazioni adeguate sui salari minimi legali applicabili in modo che sia garantito un livello adeguato di trasparenza e prevedibilità circa le loro condizioni di lavoro.

legali è necessario un sistema di applicazione efficace, che comprenda controlli *di monitoraggio* e ispezioni sul campo. Per rafforzare l'efficacia delle autorità responsabili dell'applicazione è inoltre necessaria una stretta cooperazione con le parti sociali, anche per affrontare sfide cruciali come quelle connesse al subappalto, al falso lavoro autonomo o agli straordinari non registrati. I lavoratori dovrebbero inoltre poter accedere facilmente a informazioni adeguate sui salari minimi legali applicabili in modo che sia garantito un livello adeguato di trasparenza e prevedibilità circa le loro condizioni di lavoro.

Or. en

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Considerando 24

#### *Testo della Commissione*

(24) L'attuazione efficace della tutela garantita dal salario minimo, introdotta da disposizioni giuridiche o fornita da contratti collettivi, è fondamentale nell'esecuzione di appalti pubblici e contratti di concessione. Il mancato rispetto dei contratti collettivi che prevedono la tutela garantita dal salario minimo in un dato settore può effettivamente verificarsi nell'esecuzione di tali contratti o nella successiva catena di subappalto, facendo sì che i lavoratori ricevano una retribuzione inferiore al livello salariale concordato nei contratti collettivi di settore. Per evitare tali situazioni gli operatori economici devono applicare ai rispettivi lavoratori i salari determinati dai contratti collettivi per il settore e l'area geografica pertinenti al fine di rispettare gli obblighi applicabili in materia di diritto del lavoro, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 71, paragrafo 1, della direttiva

#### *Emendamento*

(24) L'attuazione efficace della tutela garantita dal salario minimo, introdotta da disposizioni giuridiche o fornita da contratti collettivi, è fondamentale nell'esecuzione di appalti pubblici e contratti di concessione. Il mancato ***riconoscimento dei sindacati o il mancato*** rispetto dei contratti collettivi che prevedono la tutela garantita dal salario minimo in un dato settore può effettivamente verificarsi nell'esecuzione di tali contratti o nella successiva catena di subappalto, facendo sì che i lavoratori ricevano una retribuzione inferiore al livello salariale concordato nei contratti collettivi di settore. Per evitare tali situazioni gli operatori economici devono ***essere informati dell'attuazione della tutela garantita dal salario minimo, essere aperti alle negoziazioni con i sindacati e*** applicare ai rispettivi lavoratori i salari determinati dai contratti collettivi per il

2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici<sup>40</sup>, all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali<sup>41</sup> e all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione<sup>42</sup>.

settore e l'area geografica pertinenti al fine di rispettare gli obblighi applicabili in materia di diritto del lavoro, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 71, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici<sup>40</sup>, all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali<sup>41</sup> e all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

<sup>41</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

<sup>42</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

---

<sup>40</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

<sup>41</sup> Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

<sup>42</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

Or. en

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva Considerando 26**

*Testo della Commissione*

(26) I lavoratori dovrebbero ***poter esercitare*** il diritto di difesa in caso di violazione dei loro diritti relativi alla tutela garantita dal salario minimo vigente. Al fine di evitare che i lavoratori siano privati dei propri diritti, e fatte salve le forme specifiche di ricorso e risoluzione delle controversie previste dai contratti collettivi, compresi i sistemi di risoluzione delle controversie collettive, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché ai lavoratori siano garantiti l'accesso a una risoluzione efficace e imparziale delle controversie e il diritto di ricorso, compreso il diritto a una compensazione adeguata, nonché una protezione efficace da qualsiasi forma di pregiudizio qualora decidano di esercitare il diritto di difesa.

*Emendamento*

(26) I lavoratori dovrebbero ***essere informati circa*** il diritto di difesa in caso di violazione dei loro diritti relativi alla tutela garantita dal salario minimo vigente ***e dovrebbero poter esercitare tale diritto***. Al fine di evitare che i lavoratori siano privati dei propri diritti, e fatte salve le forme specifiche di ricorso e risoluzione delle controversie previste dai contratti collettivi, compresi i sistemi di risoluzione delle controversie collettive, ***quali il ricorso volontario alla mediazione***, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché ai lavoratori siano garantiti l'accesso a una risoluzione efficace e imparziale delle controversie e il diritto di ricorso, compreso il diritto a una compensazione adeguata, nonché una protezione efficace da qualsiasi forma di pregiudizio qualora decidano di esercitare il diritto di difesa. ***Gli Stati membri dovrebbero valutare in che modo è possibile migliorare ulteriormente la risoluzione imparziale delle controversie in accordo con le parti sociali. Gli Stati membri dovrebbero garantire un'attuazione efficace, tempestiva, proporzionata e dissuasiva della presente direttiva, in conformità della legislazione e della prassi nazionali.***

Or. en

**Emendamento 23**

**Proposta di direttiva  
Considerando 28**

*Testo della Commissione*

(28) Sebbene siano passi nella giusta direzione, le riforme e le misure adottate dagli Stati membri per promuovere una tutela garantita dal salario minimo adeguata per i lavoratori non sono state

*Emendamento*

(28) Sebbene siano passi nella giusta direzione, le riforme e le misure adottate dagli Stati membri per promuovere una tutela garantita dal salario minimo adeguata per i lavoratori non sono state

complete e sistematiche. I singoli *paesi* possono inoltre essere poco inclini a migliorare l'adeguatezza e la copertura dei salari minimi a causa della percezione che ciò potrebbe incidere negativamente sulla loro competitività esterna di costo. Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

complete e sistematiche. I singoli *Stati membri* possono inoltre essere poco inclini a migliorare l'adeguatezza e la copertura dei salari minimi a causa della percezione che ciò potrebbe incidere negativamente sulla loro competitività esterna di costo. Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

## Emendamento 24

### Proposta di direttiva Considerando 29

#### *Testo della Commissione*

(29) La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime, lasciando così impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. I diritti acquisiti a norma del quadro giuridico nazionale in essere dovrebbero continuare ad applicarsi, a meno che la presente direttiva non introduca disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può né essere utilizzata per ridurre i diritti esistenti dei lavoratori, né costituire un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione riconosciuto ai lavoratori nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Emendamento*

(29) La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime, lasciando così impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli *e incoraggiando questi ultimi in tal senso*. I diritti acquisiti a norma del quadro giuridico nazionale in essere dovrebbero continuare ad applicarsi, a meno che la presente direttiva non introduca disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può né essere utilizzata per ridurre i diritti esistenti dei lavoratori, né costituire un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione riconosciuto ai lavoratori nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Or. en

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) la determinazione di livelli adeguati di salari minimi;

##### *Emendamento*

a) la determinazione di livelli adeguati ***ed equi*** di salari minimi ***per garantire un tenore di vita dignitoso per i lavoratori***;

Or. en

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) l'accesso ***dei*** lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo, sotto forma di salari determinati da contratti collettivi o di un salario minimo legale, laddove esistente.

##### *Emendamento*

b) l'accesso ***di tutti i*** lavoratori alla tutela garantita dal salario minimo, sotto forma di salari determinati da contratti collettivi o di un salario minimo legale, laddove esistente, ***o di entrambi***.

Or. en

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***b bis) la promozione della convergenza sociale verso l'alto in tutta l'Unione.***

Or. en

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La presente direttiva fa salva la scelta degli Stati membri di fissare salari minimi legali *o* promuovere l'accesso alla tutela garantita dal salario minimo fornita da contratti collettivi.

#### *Emendamento*

2. La presente direttiva fa salva la scelta degli Stati membri di fissare salari minimi legali, promuovere l'accesso alla tutela garantita dal salario minimo fornita da contratti collettivi *o di ricorrere a entrambe le misure.*

Or. en

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da imporre agli Stati membri nei quali la determinazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi l'obbligo di introdurre un salario minimo legale o di rendere i contratti collettivi universalmente applicabili.

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

## Emendamento 30

### Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 3

#### *Testo della Commissione*

3) "contrattazione collettiva":  
l'insieme delle negoziazioni che avvengono tra un datore di lavoro, un gruppo di datori di lavoro o una o più organizzazioni di datori di lavoro, da un lato, e *una* o più

#### *Emendamento*

3) "contrattazione collettiva":  
l'insieme delle negoziazioni che avvengono tra un datore di lavoro, un gruppo di datori di lavoro o una o più organizzazioni di datori di lavoro, da un lato, e *uno* o più

**organizzazioni di lavoratori**, dall'altro, per determinare le condizioni di lavoro e di impiego, e/o regolamentare i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori, e/o regolamentare i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori, e/o regolamentare i rapporti tra i datori di lavoro o le loro organizzazioni e **una o più organizzazioni di lavoratori**;

**sindacati**, dall'altro, per determinare le condizioni di lavoro e di impiego, e/o regolamentare i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori, e/o regolamentare i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori, e/o regolamentare i rapporti tra i datori di lavoro o le loro organizzazioni e **i sindacati**;

Or. en

### Emendamento 31

#### Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 5

##### *Testo della Commissione*

5) "copertura della contrattazione collettiva": la percentuale di lavoratori a livello nazionale cui si applica un contratto collettivo.

##### *Emendamento*

5) "copertura della contrattazione collettiva": la percentuale di lavoratori a livello nazionale cui si applica un contratto collettivo **che disciplina la remunerazione**.

Or. en

### Emendamento 32

#### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. Al fine di aumentare la copertura della contrattazione collettiva gli Stati membri, in **consultazione** con le parti sociali, adottano almeno le seguenti misure:

##### *Emendamento*

1. Al fine di **garantire l'esercizio del diritto a un'efficace** contrattazione collettiva, **il rafforzamento e l'aumento della sua copertura**, gli Stati membri, in **collaborazione** con le parti sociali, adottano almeno le seguenti misure:

Or. en



### Emendamento 33

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

###### *Testo della Commissione*

a) promuovono lo sviluppo e *il* rafforzamento della capacità delle parti sociali di partecipare alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari a livello settoriale o intersettoriale;

###### *Emendamento*

a) promuovono lo sviluppo e *l'ulteriore* rafforzamento della capacità delle parti sociali di partecipare alla contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari a livello settoriale o intersettoriale;

Or. en

### Emendamento 34

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

###### *Testo della Commissione*

b) incoraggiano negoziazioni costruttive, significative e informate sui salari tra le parti sociali.

###### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

### Emendamento 35

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

*b bis) vietano tutti gli atti che minano il diritto dei lavoratori di aderire a un sindacato, o impediscono loro di aderirvi, e garantiscono l'adeguato accesso di tutti i lavoratori alle informazioni necessarie circa i loro diritti;*

Or. en

## Emendamento 36

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b ter) garantiscono che le aziende forniscano ai rappresentanti sindacali informazioni e strutture adeguate per consentire loro di svolgere le proprie funzioni in modo tempestivo ed efficiente, tenendo conto delle dimensioni e delle capacità delle aziende in questione;*

Or. en

## Emendamento 37

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b quater) garantiscono il diritto dei sindacati di avere accesso al luogo di lavoro, anche con mezzi digitali, e di incontrare i lavoratori singolarmente o collettivamente, anche sul luogo di lavoro.*

Or. en

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri in cui la copertura della contrattazione collettiva è inferiore al **70 %** dei lavoratori *quali definiti ai sensi dell'articolo 2 prevedono inoltre un quadro di* condizioni favorevoli *alla* contrattazione collettiva, per legge a seguito della consultazione delle parti

2. Gli Stati membri in cui la copertura della contrattazione collettiva è inferiore al **90 %** dei lavoratori, *oltre alle misure di cui al paragrafo 1, garantiscono le* condizioni favorevoli *per promuovere la* contrattazione collettiva, per legge a seguito della consultazione delle parti

sociali o **mediante un** accordo con queste ultime, **e** definiscono un piano d'azione per promuovere la contrattazione collettiva. Il piano d'azione è reso pubblico e notificato alla Commissione **europea**.

sociali o **in** accordo con queste ultime. **Tali Stati membri, a seguito della consultazione delle parti sociali o in accordo con esse**, definiscono un piano d'azione, **che stabilisca tempistiche chiare e misure concrete per garantire il rispetto del diritto alla contrattazione collettiva e per promuovere e aumentare progressivamente la copertura della contrattazione collettiva ad almeno il 90 %**. Il piano d'azione è **aggiornato almeno ogni due anni**, è reso pubblico e notificato alla Commissione.

Or. en

### Emendamento 39

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Al fine di garantire condizioni adeguate per la contrattazione collettiva, gli Stati membri garantiscono almeno che:**

Or. en

### Emendamento 40

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 2 bis – lettera a (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a) i sindacati abbiano accesso al luogo di lavoro a fini di organizzazione, negoziazione per conto dei lavoratori o in loro rappresentanza;**

Or. en

## **Emendamento 41**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 bis – lettera b (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**b) gli atti volti a minare la contrattazione collettiva o i contratti collettivi sottoscritti dai sindacati più rappresentativi siano impediti e vietati;**

Or. en

## **Emendamento 42**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 bis – lettera c (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**c) vi siano una prevenzione e protezione efficaci dalla discriminazione dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali che partecipano o intendono partecipare alla contrattazione collettiva.**

Or. en

## **Emendamento 43**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter. Il piano d'azione di cui al paragrafo 2 mira ad aumentare la copertura della contrattazione collettiva in relazione alla remunerazione. La Commissione monitora i progressi e trasmette le informazioni a tal riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio con cadenza almeno annuale. Ove necessario, lo Stato membro interessato consulta le parti sociali al fine di aggiornare il piano**

## **Emendamento 44**

### **Proposta di direttiva Articolo 5 – titolo**

#### *Testo della Commissione*

Adeguatezza

#### *Emendamento*

Adeguatezza *ed equità*

## **Emendamento 45**

### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali adottano le misure necessarie a garantire che la determinazione e l'aggiornamento dei salari minimi legali siano basati su criteri *stabiliti per promuovere* l'adeguatezza al fine di *conseguire* condizioni di vita e di lavoro *dignitose*, coesione sociale e una convergenza verso l'alto. Gli Stati membri definiscono tali criteri conformemente alle rispettive prassi nazionali, nella pertinente legislazione nazionale, nelle decisioni degli organi competenti o in accordi tripartiti. I criteri sono definiti in modo *stabile e* chiaro.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali adottano le misure necessarie a garantire che la determinazione e l'aggiornamento dei salari minimi legali siano basati su criteri *che garantiscano* l'adeguatezza *e l'equità* al fine di *migliorare le* condizioni di vita e di lavoro, *la protezione sociale, la* coesione sociale e una convergenza verso l'alto *nonché di prevenire e ridurre la povertà*. Gli Stati membri definiscono tali criteri conformemente alle rispettive prassi nazionali, nella pertinente legislazione nazionale, nelle decisioni degli organi competenti o in accordi tripartiti. I criteri sono definiti in modo chiaro.

## Emendamento 46

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) il potere d'acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita *e dell'incidenza delle imposte e delle prestazioni sociali*;

##### *Emendamento*

a) il potere d'acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita;

Or. en

## Emendamento 47

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) *l'andamento della produttività del lavoro.*

##### *Emendamento*

*soppresso*

Or. en

## Emendamento 48

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri *utilizzano valori di riferimento indicativi, come quelli comunemente utilizzati a livello internazionale, per orientare la loro valutazione dell'adeguatezza dei salari minimi legali rispetto al livello generale dei salari lordi.*

##### *Emendamento*

3. *Gli Stati membri mantengono la competenza di definire la tariffa del salario minimo legale. Sulla base dei criteri nazionali di cui al paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono gli obiettivi nazionali per l'adeguatezza del salario minimo legale, al fine di garantire un tenore di vita dignitoso per i lavoratori. I salari minimi inferiori a un valore di riferimento indicativo pari al 60 % del salario lordo mediano e al 50 % del salario lordo medio sono considerati inadeguati.*

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. ***Gli Stati membri istituiscono organi consultivi*** per fornire consulenza alle autorità competenti sulle questioni relative ai salari minimi legali.

#### *Emendamento*

5. ***Ciascuno Stato membro istituisce o designa un organo consultivo che comprenda le parti sociali*** per fornire consulenza alle autorità competenti sulle questioni relative ai salari minimi legali. ***Tale organo dispone di risorse adeguate per svolgere o commissionare ricerche indipendenti concernenti l'impatto dei cambiamenti del salario minimo sui lavoratori e le imprese.***

Or. en

## Emendamento 50

### Proposta di direttiva Articolo 6 – titolo

#### *Testo della Commissione*

***Variazioni*** e trattenute

#### *Emendamento*

***Parità di trattamento*** e trattenute

Or. en

## Emendamento 51

### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri ***possono autorizzare*** salari minimi ***legali diversi per specifici gruppi di lavoratori***. Gli Stati membri ***mantengono tali variazioni al minimo e*** garantiscono che ***ogni variazione***

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri ***garantiscono la parità di trattamento dei lavoratori nell'applicazione della tutela garantita dai*** salari minimi. Gli Stati membri garantiscono che ***i salari minimi legali,***

*sia non discriminatoria, proporzionata, limitata nel tempo, se pertinente, e obiettivamente e ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo.*

*laddove esistano, si applichino a tutti i lavoratori.*

Or. en

## Emendamento 52

### Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri *possono consentire* trattenute *per legge* che riducono la retribuzione versata ai lavoratori portandola a un livello inferiore a quello del salario minimo legale. *Gli Stati membri garantiscono che tali trattenute sui salari minimi legali siano necessarie, obiettivamente giustificate e proporzionate.*

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri *garantiscono che non vi siano* trattenute, *come ad esempio le spese connesse al lavoro*, che riducono la retribuzione versata ai lavoratori portandola a un livello inferiore a quello del salario minimo legale. *I pagamenti extra, come le mance, gli straordinari, gli assegni di fine anno e per ferie e i bonus, sono esclusi dal calcolo dei salari minimi legali.*

Or. en

## Emendamento 53

### Proposta di direttiva Articolo 7 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Coinvolgimento delle parti sociali nella determinazione e nell'aggiornamento dei salari minimi legali

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

## Emendamento 54

### Proposta di direttiva Articolo 7 – parte introduttiva



*Testo della Commissione*

***Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire*** che le parti sociali siano coinvolte in maniera tempestiva ed efficace nella determinazione dei salari minimi legali e nel relativo aggiornamento, anche attraverso la partecipazione ***agli organi consultivi*** di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e in particolare per quanto riguarda:

*Emendamento*

***Ciascuno Stato membro garantisce*** che le parti sociali siano coinvolte ***pienamente e periodicamente***, in maniera tempestiva ed efficace, nella determinazione dei salari minimi legali e nel relativo aggiornamento, anche attraverso la partecipazione ***all'organo consultivo*** di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e in particolare per quanto riguarda:

Or. en

**Emendamento 55**

**Proposta di direttiva  
Articolo 7 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) la selezione e l'applicazione dei criteri e dei valori di riferimento indicativi di cui all'articolo 5, ***paragrafi 1, 2 e 3***, per la determinazione ***dei livelli*** dei salari minimi legali;

*Emendamento*

a) la selezione e l'applicazione dei criteri e dei valori di riferimento indicativi di cui all'articolo 5 per la determinazione ***del livello*** dei salari minimi legali;

Or. en

**Emendamento 56**

**Proposta di direttiva  
Articolo 7 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) ***gli aggiornamenti dei livelli*** dei salari minimi legali di cui all'articolo 5, ***paragrafo 4***;

*Emendamento*

b) ***l'aggiornamento*** dei salari minimi legali di cui all'articolo 5;

Or. en

## Emendamento 57

### Proposta di direttiva Articolo 7 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) *la determinazione delle variazioni e delle trattenute relative ai salari minimi legali di cui all'articolo 6;*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

## Emendamento 58

### Proposta di direttiva Articolo 8 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali, adottano le seguenti misure per *migliorare l'accesso dei lavoratori alla tutela garantita dal* salario minimo legale, *ove opportuno:*

*Emendamento*

Gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali, adottano *almeno* le seguenti misure per *garantire l'osservanza del* salario minimo legale:

Or. en

## Emendamento 59

### Proposta di direttiva Articolo 8 – punto 1

*Testo della Commissione*

1) rafforzano i controlli e *le* ispezioni sul campo effettuati dagli ispettorati del lavoro o dagli organismi responsabili dell'applicazione dei salari minimi legali. *I* controlli e *le* ispezioni *sono* proporzionati e non discriminatori;

*Emendamento*

1) rafforzano i controlli e *l'intensità delle* ispezioni sul campo effettuati dagli ispettorati del lavoro o dagli organismi responsabili dell'applicazione dei salari minimi legali *e garantiscono la disponibilità di risorse adeguate a tal fine, assicurando che tali* controlli e ispezioni *siano efficaci, dissuasivi,* proporzionati e non discriminatori;

Or. en

## Emendamento 60

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – punto 3

##### *Testo della Commissione*

3) garantiscono che le informazioni sui salari minimi legali siano messe a disposizione del pubblico in maniera chiara, completa e facilmente accessibile.

##### *Emendamento*

3) garantiscono che le informazioni sui salari minimi legali siano messe a disposizione del pubblico in maniera chiara, completa e facilmente accessibile **e che i lavoratori abbiano accesso a consulenza qualora i loro datori di lavoro violino l'obbligo di pagare il salario minimo legale.**

Or. en

## Emendamento 61

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – punto 3 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**3 bis) forniscono ai lavoratori e ai datori di lavoro, su richiesta di entrambi, l'accesso alla mediazione o alla risoluzione delle controversie.**

Or. en

## Emendamento 62

### Proposta di direttiva

#### Articolo 9

##### *Testo della Commissione*

Conformemente alle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati membri adottano misure adeguate a garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, si conformino **ai salari stabiliti** dai contratti collettivi per il

##### *Emendamento*

Conformemente alle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE, gli Stati membri adottano misure adeguate a garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, **riconoscano i sindacati, riconoscano i diritti sindacali e**

settore e l'area geografica pertinenti e ai salari minimi legali, laddove esistenti.

*di negoziazione collettiva dei lavoratori*, si conformino *alla remunerazione e alle altre condizioni di lavoro stabilite dalla legge o* dai contratti collettivi per il settore *o* l'area geografica pertinenti e ai salari minimi legali, laddove esistenti, *nonché alla legislazione sociale dell'Unione, nazionale e internazionale.*

Or. en

### Emendamento 63

#### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri incaricano le rispettive autorità competenti di *sviluppare* strumenti efficaci di raccolta dei dati per monitorare la copertura e l'adeguatezza dei salari minimi.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri incaricano le rispettive autorità competenti, *in collaborazione con le parti sociali, dello sviluppo* di strumenti efficaci di raccolta dei dati per monitorare la copertura e l'adeguatezza dei salari minimi.

Or. en

### Emendamento 64

#### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

##### *Testo della Commissione*

ii) *le variazioni esistenti e la percentuale di lavoratori interessati da tali variazioni;*

##### *Emendamento*

*soppresso*

Or. en

### Emendamento 65

#### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>	
iii) <b><i>le trattenute esistenti;</i></b>	<b><i>soppresso</i></b>	Or. en

### **Emendamento 66**

#### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a – punto iv**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>	
iv) il tasso di copertura della contrattazione collettiva;	iv) il tasso di copertura della contrattazione collettiva <b><i>in relazione alla remunerazione;</i></b>	Or. en

### **Emendamento 67**

#### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>	
ii) il tasso di copertura della contrattazione collettiva;	ii) il tasso di copertura della contrattazione collettiva <b><i>in relazione alla remunerazione;</i></b>	Or. en

### **Emendamento 68**

#### **Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
	<b><i>b bis) per i piani d'azione nazionali:</i></b>

Or. en

## **Emendamento 69**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis – punto i (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*i) i progressi e l'efficacia delle misure e delle iniziative adottate per accrescere il tasso di copertura della contrattazione collettiva;*

Or. en

## **Emendamento 70**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis – punto ii (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*ii) l'impatto della politica in materia di appalti pubblici sull'aumento del tasso di copertura della contrattazione collettiva.*

Or. en

## **Emendamento 71**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni relative alla tutela garantita dal salario minimo, compresi i contratti collettivi e le disposizioni relative ai salari ivi contenute, siano trasparenti e accessibili al pubblico.*

*soppresso*

Or. en

## Emendamento 72

### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. La Commissione valuta i dati trasmessi dagli Stati membri nelle relazioni di cui al paragrafo 2 e ***riferisce annualmente*** al Parlamento europeo e al Consiglio.

#### *Emendamento*

4. La Commissione valuta i dati trasmessi dagli Stati membri nelle relazioni di cui al paragrafo 2 e ***presenta una relazione annuale*** al Parlamento europeo e al Consiglio. ***Il Parlamento europeo e il Consiglio possono formulare osservazioni su tale relazione.***

Or. en

## Emendamento 73

### Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. ***Sulla base della relazione pubblicata*** dalla Commissione il comitato per l'occupazione ***istituito conformemente*** all'articolo 150 TFUE effettua ***ogni anno*** un esame ***della*** promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e dell'adeguatezza dei salari minimi negli Stati membri.

#### *Emendamento*

5. ***Al fine di discutere le relazioni pubblicate*** dalla Commissione il comitato per l'occupazione ***di cui*** all'articolo 150 TFUE effettua un esame ***annuale delle relazioni della Commissione per valutare la*** promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, ***la portata e la qualità del rispetto del diritto alla contrattazione collettiva e il tasso di aumento della copertura della stessa e dell'equità*** e dell'adeguatezza dei salari minimi ***legali*** negli Stati membri, ***in conformità della presente direttiva.***

Or. en

## Emendamento 74

### Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono

affinché, fatte salve le forme specifiche di ricorso e risoluzione delle controversie previste, ove applicabile, dai contratti collettivi, i lavoratori, compresi quelli il cui rapporto di lavoro è terminato, abbiano accesso a una risoluzione efficace e imparziale delle controversie e sia loro garantito il diritto di ricorso, compreso il diritto a una compensazione adeguata, in caso di violazione dei loro diritti relativi ai salari minimi legali o alla tutela garantita dal salario minimo fornita dai contratti collettivi.

affinché, fatte salve le forme specifiche di ricorso e risoluzione delle controversie previste, ove applicabile, dai contratti collettivi, i lavoratori, compresi quelli il cui rapporto di lavoro è terminato, abbiano accesso a una risoluzione efficace, **tempestiva** e imparziale delle controversie e sia loro garantito il diritto di ricorso, compreso il diritto a una compensazione adeguata, in caso di violazione dei loro diritti relativi ai salari minimi legali o alla tutela garantita dal salario minimo fornita dai contratti collettivi.

Or. en

## Emendamento 75

### Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a proteggere i lavoratori, compresi quelli che sono rappresentanti dei lavoratori, da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro o da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato nei confronti del datore di lavoro o da una procedura promossa al fine di ottenere il rispetto dei diritti relativi ai salari minimi legali o alla tutela garantita dal salario minimo fornita dai contratti collettivi.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a proteggere i lavoratori, compresi quelli che sono rappresentanti dei lavoratori **o membri dei sindacati**, da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro **o di terzi** o da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato nei confronti del datore di lavoro o da una procedura promossa al fine di ottenere il rispetto **della legislazione applicabile e di consentire l'esercizio** dei diritti relativi ai salari minimi legali o alla tutela garantita dal salario minimo fornita dai contratti collettivi.

Or. en

## Emendamento 76

### Proposta di direttiva Articolo 13



*Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l'attuazione della presente direttiva, laddove le parti sociali lo richiedano congiuntamente. Nel farlo, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per essere sempre in grado di assicurare i risultati prescritti dalla presente direttiva.

*Emendamento*

Gli Stati membri **provvedono alla consultazione ampia e tempestiva delle parti sociali per quanto riguarda le misure nazionali di attuazione della presente direttiva** e possono affidare alle parti sociali l'attuazione della presente direttiva, laddove le parti sociali lo richiedano congiuntamente. Nel farlo, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per essere sempre in grado di assicurare i risultati prescritti dalla presente direttiva.

Or. en

**Emendamento 77**

**Proposta di direttiva  
Articolo 15**

*Testo della Commissione*

La Commissione effettua una valutazione della direttiva entro [**cinque** anni dopo la data di recepimento]. Successivamente la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui è esaminata l'attuazione della direttiva e propone, ove opportuno, modifiche legislative.

*Emendamento*

La Commissione effettua una valutazione della direttiva entro [**tre** anni dopo la data di recepimento]. Successivamente la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui è esaminata l'attuazione della direttiva e propone, ove opportuno, modifiche legislative.

Or. en

**Emendamento 78**

**Proposta di direttiva  
Articolo 16 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. La presente direttiva non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione riconosciuto ai

*Emendamento*

1. La presente direttiva non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione riconosciuto ai

lavoratori negli Stati membri.

lavoratori negli Stati membri, *ad esempio abbassando il livello dei salari o abolendo i salari minimi legali esistenti.*

Or. en

## **Emendamento 79**

### **Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva *e il modo in cui le parti sociali sono state coinvolte nel recepimento.*

Or. en